

## Capitolo 4: [Procedure di esame delle petizioni presentate al Board of Correction per ulteriore regolamentazione]

### § 4-01 Definizioni.

- (a) "Petizione" corrisponde a una richiesta o domanda presentata al Board of Correction (il "Board") per l'adozione di un regolamento.
- (b) "Richiedente" corrisponde alla persona o all'ente che presenta la petizione.
- (c) "Regolamento" corrisponde allo stesso significato stabilito dal § 1041(5) dello Statuto comunale (*City Charter*) della Città di New York.

### § 4-02 Scopo.

Il presente regolamento si applica alle procedure con cui ogni persona o ente può presentare una petizione al Board per avviare l'ulteriore regolamentazione ai sensi del § 1043(f) dello Statuto comunale della Città di New York e la relativa procedura di invio, esame e disposizione in merito.

### § 4-03 Procedure di invio delle petizioni.

- (a) Ogni persona o ente ha la possibilità di presentare una petizione al Board per valutare l'adozione di un regolamento.
- (b) La petizione deve contenere le seguenti informazioni:
  - (1) il regolamento da valutare comprensivo della lingua proposta per l'adozione;
  - (2) una dichiarazione rilasciata dall'autorità del Board volta a promulgare il regolamento e il relativo scopo;
  - (3) argomentazioni del richiedente a sostegno dell'adozione del regolamento;
  - (4) il periodo di tempo entro cui il regolamento dovrebbe entrare in vigore;
  - (5) nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono del richiedente o di un suo rappresentante autorizzato;
  - (6) firma del richiedente o quella di un suo rappresentante autorizzato qualora la petizione venga presentata come documento cartaceo o via fax.
- (c) Ogni modifica delle informazioni fornite ai sensi del 40 RCNY § 4-03 (b)(5) andrà comunicata tempestivamente e per iscritto all'ufficio del Direttore Esecutivo del Board.
- (d) Le petizioni devono essere consegnate, spedite o inviate via fax o email all'ufficio del Direttore Esecutivo del Board.

### § 4-04 Procedure di risposta alle petizioni.

- (a) Alla ricezione della petizione presentata in forma corretta, il Direttore Esecutivo la trasmetterà immediatamente al Board.
- (b) Il Presidente è tenuto a dichiarare per iscritto l'intenzione del Board di avviare l'ulteriore regolamentazione entro una data specifica oppure a respingere per iscritto la petizione indicandone i motivi di rifiuto entro 60 giorni dalla data di ricezione della petizione da parte dell'ufficio del Direttore Esecutivo.
  - (1) Qualora il Presidente decida di avviare l'ulteriore regolamentazione, la petizione dovrà essere riportata agli atti del consiglio del Board in cui la regolamentazione viene avviata. Nel processo di regolamentazione, il Board non è vincolato dalla lingua proposta dal richiedente pur avendo facoltà di variarla o modificarla a propria discrezione. Il Board non sarà inoltre tenuto ad attuare l'oggetto della petizione per cui il Presidente ha deciso di avviare l'ulteriore regolamentazione.
  - (2) Qualora il Presidente intenda respingere una petizione, ai membri del Board andranno presentati tempestivamente il rifiuto proposto e le motivazioni annesse. Se un membro si oppone al rifiuto proposto della petizione entro 10 giorni dalla notifica di ricezione dell'intenzione del Presidente di procedere al relativo respingimento, la petizione dovrà essere sottoposta all'esame dell'intero Board al fine di decidere se debba essere respinta o se il Consiglio debba procedere all'ulteriore regolamentazione.
- (c) Ogni decisione del Presidente di avviare ulteriore regolamentazione o di respingere una petizione in assenza di obiezioni tempestive da parte dei membri, oppure ogni decisione del Board di avviare

ulteriore regolamentazione o di respingere una petizione si intenderà come provvedimento definitivo e non soggetto a riesame giudiziario.